

BGer 4A_7/2020 vom 13. Februar 2020

Bundesgericht, 2020-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_7_2020

FR: TF 4A_7/2020 du 13 février 2020

IT: TF 4A_7/2020 del 13 febbraio 2020

Erwägungen

E. 1.1

Sia il Pretore aggiunto sia il Tribunale di appello hanno ritenuto che il valore litigioso non raggiunge fr. 10'000.-- e anche la ricorrente afferma che " la fattispecie tratta di una causa civile di natura pecuniaria con un valore litigioso inferiore a CHF 10'000 ". Il caso in esame presenta inoltre la particolarità che la persona che occupa l'immobile contesta l'esistenza di un contratto di locazione. Non occorre quindi nemmeno esaminare se è applicabile per analogia quanto precisato nella DTF 144 III 346 con riferimento al calcolo del valore litigioso, atteso che in tale sentenza il Tribunale federale ha voluto creare delle regole unitarie per le controversie che deve giudicare spesso e che concernono espulsioni connesse con la - contestata - fine del rapporto di locazione. Poiché il valore di lite previsto dall' art. 74 cpv. 1 LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile non è raggiunto e la ricorrente nemmeno pretende che la controversia concerna una questione di diritto di importanza fondamentale, la decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con un tale rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). La ricorrente non può quindi essere seguita quando afferma che " rimane aperta la possibilità di far valere con il presente ricorso la violazione di un diritto fondamentale, e meglio viene contestata la violazione del diritto federale a norma dell' art. 95 lett. a LTF ".

E. 1.2

Giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Ora, nella fattispecie la ricorrente si limita a prevalersi di una violazione dell' art. 257 CPC , che è una semplice norma di legge e non un diritto costituzionale. Ella nemmeno afferma che tale norma sarebbe stata applicata in maniera arbitraria dalla Corte cantonale, ragione per cui il ricorso si rivela inammissibile in ragione della sua carente motivazione.

E. 1.3

A prescindere da quanto appena esposto giova rilevare che in ogni caso la sentenza impugnata, che ordina la consegna dell'immobile, non viola l' art. 9 Cost. La ricorrente incentra in sostanza il suo gravame sull'inesistenza di un rapporto di locazione fra le parti. Così facendo essa disconosce che solo un contratto di locazione ancora vigente le avrebbe conferito un titolo per continuare ad occupare la casa in discussione, atteso che la Corte cantonale ha escluso l'esistenza di un diritto di abitazione secondo l' art. 121 cpv. 3 CC , accertamento che non è - a giusta ragione - contestato. La negazione della morosità risulta poi cavillosa, vista l'assenza di un qualsiasi pagamento. Misterioso appare infine il rimprovero mosso alla Corte cantonale di non avere trattato due argomenti del reclamo, atteso che questa ha esaminato nella sentenza impugnata le contestazioni formulate dalla

qui ricorrente contro la disdetta e ha indicato che una compensazione avrebbe dovuto essere invocata nel termine di grazia.

E. 2

Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene caduca. La domanda di assistenzagiudiziaria, con cui è pure chiesto il gratuito patrocinio per la procedura innanzi al Tribunale federale, dev'essere respinta, indipendentemente dall'eventuale indigenza della ricorrente, perché il ricorso si rivelava fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie e le ripetibili, ridotte perché l'opponente è unicamente stata invitata a determinarsi sulla domanda di effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.